



# COMUNE DI LAZISE

PROVINCIA DI VERONA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.02.2019

## REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

### **Politiche Sociali e Politiche Giovanili**

piazza Vittorio Emanuele II

37017 LAZISE (VR)

tel. 045 6445111

e-mail: [info@comune.lazise.vr.it](mailto:info@comune.lazise.vr.it)

sito: [www.comune.lazise.vr.it](http://www.comune.lazise.vr.it)

## INDICE

<b>Articolo 1</b>	<b>Oggetto</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Principi Generali</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Finalità dei servizi sociali</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Destinatari degli interventi sociali</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Priorità di accesso</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Livelli Essenziali delle Prestazioni</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Interventi di sostegno economico</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Servizi Domiciliari e di supporto alla domiciliarità</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>Servizio Sociale ed Educativo</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Pluralità di richieste</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>Modalità di compartecipazione alla spesa e corresponsabilità degli obbligati agli alimenti</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Presentazione della domanda</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>Istruttoria</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>Decisione</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>Interventi urgenti</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 17</b>	<b>Revoca dei benefici</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 18</b>	<b>Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 19</b>	<b>Esclusioni</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 20</b>	<b>Norme di rinvio</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 21</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>17</b>

## ***Articolo 1***

### ***Oggetto***

Il Comune di Lazise, in base ai principi generali di cui all'art. 2 del vigente Statuto Comunale, persegue, col presente Regolamento, la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell'intera comunità.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali.

Le politiche sociali e giovanili devono riguardare la programmazione dell'ente in maniera trasversale a tutti i settori d'intervento culturale, urbanistico, ambientale, sportivo, dei lavori pubblici, di manovra tariffaria, d'imposizione fiscale, ecc.

Con riferimento all'art.124 della L.R.11/2001 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

## ***Articolo 2***

### ***Principi Generali***

Il presente regolamento è emanato:

- nello spirito dei Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;
- nel quadro dei compiti previsti dal D.P.R. n. 616/1977, delle funzioni attribuite dal D.Lgs n. 112/1998, delle attività individuate dalla L. n. 328/2000 e dalla Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;

- secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in ambito sociale, dall'ordinamento degli enti locali e dalla normativa relativa alla trasparenza delle procedure e alla tutela della riservatezza dei dati personali.

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

### ***Articolo 3*** ***Finalità dei servizi sociali***

Il Comune di Lazise, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- Riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali quali: l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento, la personalizzazione degli interventi, il lavoro per progetti individualizzati, la valutazione partecipata.

- Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro.

- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età.

- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze.

- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione.

- Vigilare sulla condizione minorile.

- Promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.

- Promuovere il protagonismo giovanile.

## ***Articolo 4***

### ***Destinatari degli interventi sociali***

Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti e i cittadini domiciliati nel Comune di Lazise che versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.

Gli interventi di cui al successivo all'art. 6 sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.

## ***Articolo 5***

### ***Priorità di accesso***

Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità. E' garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona.

Priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Insufficienza reddituale e patrimoniale per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- Incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
- Disabilità certificata a norma della L. 104/92;
- Assenza di rete familiare;
- Famiglie monogenitoriali;
- Sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In presenza di limitate risorse finanziarie del Comune viene data preferenza per l'accesso al sistema integrato dei servizi ai cittadini residenti nel Comune di Lazise.

## **Articolo 6**

### ***Livelli Essenziali delle Prestazioni***

Il Comune di Lazise, con riferimento al Piano di Zona, perseguendo gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria:

- favorisce l'integrazione fra la rete dei servizi e degli interventi sociali e altri ambiti di Welfare anche attraverso accordi di programma;
- promuove forme di collaborazione tra i comuni al fine di ottimizzare le risorse;
- sostiene l'innovazione della rete dei servizi sia attraverso la ridefinizione degli interventi consolidati sia attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di servizio.

Sono garantiti, in gestione diretta o delegata, in forma singola o associata, i Livelli Essenziali delle Prestazioni di seguito specificati:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

## **Articolo 7**

### ***Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato***

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

La presa in carico si articola nei seguenti momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono;
2. predisposizione di un progetto individualizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;

3. messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
4. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il progetto è redatto e sottoscritto dall'Assistente Sociale e dal richiedente (l'interessato o chi ne ha la tutela), e prevede: obiettivi, tempi, modalità, risorse impiegate, impegni reciproci, verifiche.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante:

- a) misure di sostegno economico
- b) servizi di assistenza domiciliare
- c) servizi socio-educativi al singolo o al gruppo
- d) misure di sostegno per l'affido familiare
- e) servizi semi-residenziali
- f) servizi residenziali.

## ***Articolo 8*** ***Interventi di sostegno economico***

Il sostegno economico è uno degli interventi previsti nei progetti di aiuto alla persona, rientrante in un progetto individualizzato, mai come risoluzione di un bisogno meramente economico, ma come risorsa sostitutiva e transitoria per evitare processi di emarginazione.

Tali interventi sono parte di un contratto con il richiedente che, nel manifestare una situazione di bisogno, è invitato all'assunzione di responsabilità circa il bisogno espresso, al riconoscimento delle proprie risorse familiari (obbligati agli alimenti) e alla definizione di un progetto personale volto al superamento delle cause di disagio.

Il sostegno economico può avere carattere continuativo, temporaneo o straordinario. Può tuttavia essere erogato nella forma dell'anticipo di contributi certi.

### **A. Sostegno economico continuativo**

1. Il sostegno economico continuativo è erogato per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti, nelle modalità indicate all'art. 8.

2. E' riferito a soggetti in situazione di cronicità dovuta a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e a soggetti anziani ultrasessantacinquenni in situazione economica precaria e non migliorabile, senza congiunti obbligati per legge.

3. In questi casi l'Ufficio dei Servizi Sociali verifica annualmente la presenza delle condizioni particolari.

4. Il tetto massimo erogabile per i contributi continuativi, fatta eccezione per l'integrazione alla retta per le degenze in strutture residenziali, viene fissato dalla Giunta Comunale *nell'ambito della Manovra Tariffaria*;

### **B. Sostegno economico temporaneo**

1. Il sostegno economico temporaneo è erogabile al massimo una volta all'anno e per nucleo familiare, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti nelle modalità indicate dall'art. 8.

2. Possono fruire del sostegno economico temporaneo i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno.
- nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro o abbia una riduzione dello stipendio a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia.
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale.

2. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di tre mesi e un tetto massimo definito dalla Giunta Comunale *nell'ambito della Manovra Tariffaria*;

3. E' motivo di esclusione o di interruzione del sostegno economico temporaneo la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente dei progetti individualizzati predisposti con il Servizio Sociale di Base di cui all'art. 7;

### **C. Sostegno economico straordinario per specifiche esigenze**

1. Possono fruire del sostegno economico straordinario i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.

2. Il sostegno economico straordinario viene erogato una tantum e con un tetto massimo e *finalità della destinazione* definiti dalla Giunta Comunale *nell'ambito della Manovra Tariffaria*;

3. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere ampiamente motivata dall'Assistente Sociale.

#### **D. Anticipi di contributi economici certi**

L'Amministrazione Comunale, in luogo di altre forme di supporto economico, di cui ai precedenti articoli, può concedere anticipi a sostegno economico di singoli o nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà, allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale.

L'intervento si configura come anticipazione di una somma di denaro qualora il soggetto dia garanzia di poter attendere alla restituzione attraverso contributi economici di varia provenienza (nazionale, regionale, provinciale, ecc.) di cui è certa la riscossione e l'entità (es. sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali, contributi regionali, ecc).

Gli anticipi verranno concessi dal Responsabile del Settore Servizi Sociali fino ad esaurimento dei fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale, previa istruttoria a cura dell'Assistente Sociale e del Responsabile. La somma erogabile, come previsto dal progetto individualizzato, avrà un importo massimo stabilito dalla Giunta Comunale.

#### **E. Sostegno Economico Tramite Istituzione di Fondi per particolari Finalità Istituzionali**

L'Amministrazione Comunale può prevedere la costituzione di particolari fondi per perseguire gli obiettivi istituzionali ai fini dell'integrazione sociale dei cittadini o per l'abbattimento di spese specifiche. L'istituzione e le finalità del fondo, le modalità di erogazione dello stesso vengono definite dalla Giunta Comunale con apposito ulteriore provvedimento.

## ***Articolo 9***

### ***Servizi Domiciliari e di supporto alla domiciliarità***

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali, nonché nella consegna dei pasti a domicilio.

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari di base competenti per territorio.

L'assistenza domiciliare è rivolta:

- a) ad anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- b) a nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- c) a soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.

Le prestazioni sono definite all'interno di un progetto individualizzato di intervento, elaborato con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità, nell'ambito dei momenti organizzativi e con le procedure previste dalla normativa vigente.

Le condizioni di partecipazione alla spesa sono fissate dalla Giunta nell'ambito della Manovra Tariffaria.

## ***Articolo 10***

### ***Servizio Sociale ed Educativo***

L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

Per i bambini, i ragazzi e i giovani presenti nel territorio si ritiene importante sostenere iniziative sia nell'ambito della prevenzione, per una crescita sana e tutelata, sia nell'ambito della quotidianità e del tempo libero, con attenzione particolare al senso di responsabilità ed autonomia.

Possono ritenersi iniziative da attivarsi in tal senso ad esempio:

- a) centri socio-educativi
- b) sostegno educativo
- c) centri di aggregazione e tempo libero
- d) attività estive
- e) soggiorni estivi climatici
- f) attività di socializzazione.

Le figure che operano all'interno di tale servizio sono l'assistente sociale e l'educatore professionale.

Il funzionamento e l'accesso ai sopra citati servizi sono disciplinati da appositi atti di indirizzo e condizioni di partecipazione alla spesa fissati dalla Giunta nell'ambito della Manovra Tariffaria.

## ***Articolo 11*** ***Pluralità di richieste***

L'ordine di ammissione al servizio sarà determinato dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui pervenga un numero di richieste di attivazione dei servizi di cui agli articoli 9 "Servizi Domiciliari e di supporto alla domiciliarità" ed 10 "Servizio Sociale ed Educativo" il cui soddisfacimento integrale non risulti possibile alla luce delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del servizio medesimo, saranno seguiti i seguenti criteri di preferenza:

- Stato di bisogno riferito alla situazione familiare dell'anziano, solo od in coppia, in caso di assenza di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, ovvero impossibilitati per motivi oggettivi legati al lavoro, allo stato di salute o a situazioni di emergenza temporanee;
- Nuclei monoparentali o persone sole con minori a carico con grave situazione di disagio e di rischio di emarginazione;

- Ordine cronologico di presentazione della domanda.

A parità di condizioni viene privilegiato il richiedente con ISEE inferiore.

## **Articolo 12**

### ***Modalità di compartecipazione alla spesa e corresponsabilità degli obbligati agli alimenti***

La misura della compartecipazione al costo del servizio, nonché l'entità dei contributi economici non potranno superare i massimali fissati dalla Giunta Comunale nella Manovra Tariffaria. Fino a nuova deliberazione di Giunta rimangono in vigore i massimali fissati in precedenza.

Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale e poiché i redditi e i patrimoni dei singoli membri concorrono alla formazione della capacità economica complessiva della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello composto dalle persone costituenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art.4 del DPR 30.05.1989 n. 223.

Le misure di sostegno economico e le modalità di compartecipazione alla spesa ai servizi menzionati al precedente art. 7, sono determinate sulla base della situazione socio-economica in riferimento agli obiettivi del progetto individualizzato mediante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente l'Indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni.

L'Amministrazione Comunale può prevedere, accanto all'ISEE, per prestazioni prerogative dei comuni, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

La determinazione del sostegno economico, o l'accesso a prestazioni sociali agevolate, in riferimento agli obiettivi del progetto individualizzato e l'individuazione dell'ammontare della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi sociali viene calcolata con parametri di riferimento stabiliti dalla Giunta Comunale sulla base della situazione socio-economica nell'ambito della Manovra Tariffaria in concomitanza con l'approvazione dello schema di bilancio di previsione o di appositi atti di indirizzo.

Il sistema di calcolo della compartecipazione alla spesa per i servizi e dell'ammontare del contributo dovrà basarsi principalmente su una distribuzione equa e prevedibile.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati dal Responsabile dei Servizi Sociali, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individualizzato, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente; dell'incontro dovrà essere redatto sintetico verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

### ***Articolo 13*** ***Presentazione della domanda***

L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi deve essere di norma attivato su richiesta dell'interessato.

La domanda deve essere presentata al Comune di Lazise presso l'ufficio dell'Assistente Sociale.

La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della richiesta.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

La richiesta di prestazione o servizio può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

### ***Articolo 14*** ***Istruttoria***

La domanda, protocollata il giorno della presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione della domanda, potranno essere richiesti documenti integrativi ovvero informazioni e notizie che dovranno essere prodotti entro il termine perentorio dei successivi venti giorni ovvero qualora ci siano fondate ragioni di ritenere che siano state compiute delle irregolarità nella compilazione delle autodichiarazioni presentate a sostegno della domanda.

Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

L'assistente sociale, che segue il soggetto e/o nucleo familiare, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.

## ***Articolo 15*** ***Decisione***

Il procedimento di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali deve concludersi con Determinazione del Responsabile di Area entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, se completa, salvo il caso di sospensione dei termini per richiesta di integrazione istruttoria di cui all'art. 14 ed il caso di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo.

La Determinazione di accoglimento dell'istanza del cittadino deve contenere i seguenti elementi essenziali: tipologia, entità e modalità di erogazione della prestazione assistenziale, nonché l'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio.

Prima della formale adozione della Determinazione di non accoglimento dell'istanza deve essere data tempestiva comunicazione al cittadino da parte dell'Ufficio amministrativo dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.

Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

### ***Articolo 16*** ***Interventi urgenti***

Qualora si verificano casi di particolare necessità ed urgenza appositamente segnalati dall'Assistente Sociale, che rendano necessaria l'immediata erogazione del servizio di assistenza domiciliare, il Responsabile di Area dovrà provvedere senza indugio ad attivare il servizio con effetto immediato, riservando ad un momento successivo l'esperimento dell'istruttoria finalizzata alla determinazione dell'eventuale misura di compartecipazione al costo del servizio.

Qualora, in seguito all'attivazione d'urgenza del Servizio di Assistenza Domiciliare, il soggetto richiedente non provveda a fornire la documentazione richiesta per l'effettuazione del calcolo ISEE/ISE, ovvero rifiuti di pagare la quota di compartecipazione al costo del servizio, il Responsabile di Area potrà disporre la sospensione del Servizio di Assistenza Domiciliare fino a regolarizzazione degli adempimenti dovuti dal richiedente.

### ***Articolo 17*** ***Revoca dei benefici***

Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, sempre che il dichiarante non sia incorso in una irregolarità od imprecisione del tutto irrilevante e tale da non incidere sulla sostanziale correttezza della dichiarazione resa, il Responsabile del servizio dispone la revoca dei benefici concessi o la restituzione di quanto erogato a titolo di contribuzione economica.

Il responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Qualora l'infedeltà accertata nella dichiarazione sia di particolare gravità, ovvero consista nella alterazione dei presupposti sostanziali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, il Responsabile di Area applicherà la sanzione accessoria dell'esclusione alla presentazione di richieste di sostegno sociale per l'anno successivo.

## ***Articolo 18***

### ***Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante***

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni;
- sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate richieste;
- possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza ed alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
- sono utilizzati per la compilazione dell'Albo dei Beneficiari di provvidenza di natura economica di cui al D.P.R. n. 118/2000.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679).

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Lazise, mentre il Responsabile del Trattamento è il funzionario responsabile dell'istruttoria della pratica, in base all'art. 4, punti 7 e 8, del Regolamento UE 2016/679.

## ***Articolo 19***

### ***Esclusioni***

E' esclusa la possibilità di erogare contributi economici, esenzioni e/o sussidi qualora la domanda di contribuzione abbia ad oggetto prestazioni e/o servizi per i quali siano già previste da altri Enti, forme di rimborso e/o di sostegno economico fatto salvo quanto previsto dall'art 8, lettera D (anticipi dei contributi certi).

***Articolo 20***  
***Norme di rinvio***

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

***Articolo 21***  
***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento medesimo.

Le disposizioni del presente regolamento abrogano in modo espresso tutte le disposizioni regolamentari aventi pari oggetto eventualmente contenute in altri regolamenti comunali tuttora vigenti.